

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCALETTA

1. La pirateria digitale. Dati economici.
2. L'attuale normativa di tipo meramente sanzionatorio appare inadeguata.
3. E' necessario rendere legittima e gratuita (per l'utente) la circolazione delle opere dell'ingegno nelle reti (occorre quindi disciplinare e non reprimere).
4. Il nuovo sistema deve essere rispettoso dei principi e degli istituti di diritto d'autore, perché l'Italia aderisce ad articolati Trattati internazionali e rispetta le numerose Direttive comunitarie in materia.
5. Per far ciò è necessario:
 - a) remunerare adeguatamente e non simbolicamente i titolari dei diritti (l'autore è un lavoratore intellettuale, i titolari dei diritti connessi sono professionisti - gli artisti - e imprenditori);
 - b) attribuire responsabilità ai prestatori di servizi (internet provider, società di telecomunicazioni, ecc.), che oggi si avvalgono dei contenuti ma non remunerano i relativi titolari dei diritti.
 - c) mantenere ed accentuare il ruolo dell'ente pubblico SIAE, istituzione recentemente riformata con la legge n. 2/2008, cui è affidata in Italia la "regolazione" del mercato dell'utilizzazione economica dei diritti d'autore.
6. Il nuovo sistema deve promuovere la diffusione del prodotto culturale in sé, ed in particolare il prodotto culturale italiano e comunitario.

7. E' necessario creare una rete di controlli (Governo, Forze dell'ordine) per il rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico, del buon costume (tutela dei minori) relativamente al materiale circolante nelle reti.
8. E' necessario rivedere il sistema sanzionatorio con attenuazione del profilo penale (necessario in determinate ipotesi più gravi) ed accentuazione della responsabilità civile ed amministrativa.
9. L'intero nuovo sistema può essere realizzato con una delega al Governo, per la valutazione di tutti i profili tecnici ed operativi di competenza delle varie articolazioni ministeriali.

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno

Art. 1

(Principi generali)

1. L'immissione e la fruizione delle opere dell'ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

(Costituzione di piattaforme telematiche)

1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l'immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere dell'ingegno. I prestatori di servizi della società dell'informazione che realizzano le dette piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti relativi alle opere dell'ingegno diffuse per il loro tramite, attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

Art. 3

(Delega al Governo)

1. Ai fini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente l'istituzione la disciplina di piattaforme telematiche nazionali, corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) inquadramento della normativa nei principi generali e negli istituti di diritto d'autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

- b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;
- c) salvaguardia ed incentivazione dell'attività produttiva ed industriale dei prestatori di servizi della società dell'informazione;
- d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all'operato dei prestatori di servizi della società dell'informazione;
- e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;
- f) massima accessibilità delle opere dell'ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;
- g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti sulle opere ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le dette piattaforme telematiche, anche attraverso l'attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d'autore e dei relativi diritti connessi;
- h) previsione dell'attribuzione ai prestatori di servizi della società dell'informazione operanti su dette piattaforme telematiche di obblighi di controllo e di rendicontazione ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti sulle opere ingegno;
- i) attribuzione di poteri di controllo alle Autorità di Governo ed alle Forze dell'ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto di norme imperative, dell'ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa la tutela dei minori;
- l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile ed amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendosi per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità, professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.